

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E
VETERINARIA**

19.08.2003

N. 1643

Modalità di adeguamento dei preesistenti provvedimenti di riconoscimento e nuovi riconoscimenti a seguito del Regolamento CE n. 1774/2002 ad oggetto "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.5.2000 ad oggetto "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112", sono stati conferiti alle Regioni funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella A allegata al menzionato D.P.C.M.;

Atteso che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 208 assunta nella seduta del 23.2.2001 ha disposto le procedure per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni, con D.P.C.M. 26.5.2000 tabella A;

Tenuto conto che tra le funzioni e i compiti sopra menzionati sono ricomprese quelle relative al riconoscimento degli stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio, ai sensi del D.Lgs. 508/1992, che risulta superato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1774/2002;

Premesso che con il summenzionato Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 sono state adottate norme sanitarie relative ai sotto prodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Osservato che il Regolamento CE 1774/2002 al capo II^o determina le categorie dei sottoprodotti di origine animale, la relativa raccolta, tra-

sporto, eliminazione, trasformazione, uso e magazzinaggio intermedio;

Considerato che ogni impianto e stabilimento già riconosciuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 508/92 e successive modifiche, del Decreto del Ministero della Sanità 29 settembre 2000, nonché del Decreto interministeriale 26 marzo 1994 e loro successive modifiche deve essere sottoposto ad una nuova procedura di riconoscimento sulla base dei requisiti specifici stabiliti dal Regolamento CE 1774/2002 per ciascuna tipologia di impianto e di stabilimento;

Osservato che la Regione ritiene opportuno prevedere che le autorizzazioni inerenti il trasporto di materiali di categoria 3, definiti all'art. 6 del regolamento 1774/2002 (CE), per comprovate esigenze locali, possano essere derogate;

Tenuto conto delle condizioni orografiche e morfologiche del territorio regionale e dell'importanza socioeconomica che rivestono le attività dei macelli a capacità limitata, anche in relazione all'indotto ad essi legato;

Ritenuto, pertanto, necessario indicare le modalità relative alle procedure di riconoscimento per l'assegnazione del numero ufficiale di identificazione univoco a livello nazionale come descritte nell'allegato parte integrante e necessaria al presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, necessario, al fine di evitare congerie, di indicare le attività considerate non soggette all'obbligo di riconoscimento;

Sentite le categorie interessate;

Vista la Legge Costituzionale n. 3/2001;

Visto il D. Lgs. 112/98;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774 del 3 ottobre 2002;

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000;

Visto il D.M. 26 marzo 1994;

Visto il D.M. 29 settembre 2000;

Vista la D.G.R. n. 208/2001;

Vista la D.G.R. n. 1335/1999;

Per tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di approvare le modalità di adeguamento, come da allegato parte integrante e necessaria del presente atto, dei preesistenti provvedimenti di riconoscimento e nuovi riconoscimenti, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 1774/2002;
2. Di assegnare, ad ogni impianto, al momento del riconoscimento un numero ufficiale di identificazione, univoco a livello nazionale, connesso alla natura dell'impianto stesso;
3. Che gli impianti già autorizzati dal Ministero, dalla Regione, dal Sindaco debbono ottenere un nuovo riconoscimento dall'autorità individuata per la categoria di appartenenza dell'impianto ai fini dell'inserimento nell'Elenco Nazionale degli impianti riconosciuti, previo rilascio da parte della competente struttura regionale del numero ufficiale di identificazione;
4. Che gli impianti che hanno presentato l'istanza di riconoscimento ed attivi alla data di emanazione della presente deliberazione possono continuare ad operare fino all'ottenimento del nuovo riconoscimento - o al suo diniego - a condizione che vengono rispettati i requisiti di igiene di cui agli allegati del Reg. CE 1774/2002 relativi alla tipologia di impianto;
5. Che non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento:
 - i depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari all'uopo autorizzati, che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura,
 - i depositi presso i canili o presso le ASL che stoccano le spoglie di animali correlati all'attività della struttura o che comunque non effettuano attività commerciali di raccolta e deposito per conto terzi,
 - le concimaie annesse ad allevamenti ed impianti;
6. Che i materiali di categoria 3 possono essere trasportati sul medesimo automezzo, munito

di apposita autorizzazione, contemporaneamente ai materiali di altre categorie, purché tutti i materiali siano raccolti e sigillati in contenitori stagni ognuno recante l'etichetta prevista per il materiale contenuto; tali contenitori debbono essere sottoposti a preventiva visita del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. territorialmente competente con esito favorevole;

7. Di incaricare il Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. territorialmente competente a sottoporre a verifica semestrale, nel rispetto del piano di autocontrollo aziendale, i summenzionati contenitori, per valutarne l'integrità e la tenuta stagna.
8. Che gli automezzi che effettuano trasporto alla rinfusa (non in contenitori separati) di sottoprodotti e per ciò autorizzati, esponcano durante il trasporto l'etichetta inamovibile indicante la categoria trasportata e le altre diciture previste dal Regolamento comunitario. Gli automezzi autorizzati debbono essere sottoposti ogni due anni alla verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità da parte del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.;

Quanto sopra è determinato a tutela della salute collettiva.

Di disporre la pubblicazione integrale sul BUR del presente provvedimento.

DIRIGENTE
Speranza Sensi

(segue allegato)

Disposizioni generali inerenti l'istruttoria delle richieste di riconoscimento

Premesso che le categorie dei sottoprodotti di origine animale sono quelle definite all'art. 2 del Regolamento CE 1774/2002;

Premesso altresì che il rilascio dei riconoscimenti dei seguenti impianti:

- di trasformazione di categoria 1, 2, 3, così come definiti agli artt. 4, 5, 6 del regolamento 1774/2002 (CE);
- di magazzinaggio esterni agli impianti di tra-

sformazione 1, 2, 3, così come definiti dal sopraccitato regolamento;

- di incenerimento e coincenerimento;
- oleochimici di categoria 2 e 3, così come individuati dall'art. 14 comma 2 del regolamento 1774/2002 (CE);
- di produzione di alimenti per animali da compagnia e impianti tecnici;
- di produzione di biogas e di compostaggio;

è di competenza della Regione Liguria - Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria - Dipartimento Sanita - quale Autorità preposta:

l'istanza di richiesta di riconoscimento, al fine dell'emissione del conseguente Decreto Dirigenziale Regionale, deve essere presentata dagli interessati al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio, il quale provvede:

- alla verifica formale della domanda e dei necessari documenti allegati;
- all'istruttoria tecnica relativa all'accertamento dei requisiti strutturali e sanitari;
- alla formulazione e alla redazione del parere preventivo al rilascio del riconoscimento;
- alla comunicazione formale all'interessato dell'esito dell'istruttoria;
- alla trasmissione da parte del Direttore Generale dell'A.U.S.L. al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione del nulla-osta al riconoscimento, a seguito del parere preventivo e favorevole formulato dal Dipartimento di Prevenzione, anche al fine di consentire alla Regione la richiesta al Dipartimento Ministeriale competente del numero di riconoscimento comunitario e l'emissione del conseguente Decreto da parte del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria.

Premesso che il riconoscimento per gli impianti di transito di categoria 1, 2, 3 è rilasciato dal Sindaco - quale Autorità Sanitaria Locale:

l'istanza di riconoscimento, al fine dell'otteni-

mento del provvedimento del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, per gli impianti di transito di categoria 1, 2, 3 deve essere presentata dagli interessati al Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. competente per territorio, il quale provvede:

- alla verifica formale della domanda e dei necessari documenti allegati;
- all'istruttoria tecnica relativa all'accertamento dei requisiti strutturali e sanitari;
- alla formulazione e alla redazione del parere preventivo al rilascio del riconoscimento;
- alla comunicazione formale all'interessato dell'esito dell'istruttoria;
- alla trasmissione da parte del Direttore Generale dell'A.U.S.L. al Sindaco del Comune territorialmente competente del nulla-osta al riconoscimento, a seguito del parere preventivo e favorevole formulato dal competente Dipartimento di Prevenzione.

Le istanze di riconoscimento inerenti impianti attivi alla data di emanazione del presente atto, già pervenute alla Regione, saranno restituite in copia alle AA.UU.SS.LL. competenti per territorio, ai fini dell'istruttoria prevista.

La Regione si riserva la facoltà, già di competenza del Ministero della Salute, ad essa attribuita a seguito del trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia, attraverso il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria regionale:

- di procedere in ogni momento alla verifica formale e sostanziale delle procedure istruttorie dianzi citate;
- di effettuare in ogni momento, direttamente o per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. territorialmente competente il controllo tecnico-sanitario degli stabilimenti, che hanno chiesto ovvero ottenuto il rilascio del riconoscimento;

Quanto sopra per l'esercizio del potere di interruzione dell'istruttoria ovvero di sospensione o di revoca del riconoscimento già concesso.

**Disposizioni per impianti già
riconosciuti ai sensi del D.vo 508/92
ed in attività al 31.10.2002**

Nel caso di impianti già riconosciuti ai sensi del D.Lgs 508/92 ed in attività alla data di entrata in vigore del Regolamento CE 1774/2002, la documentazione minima da allegare all'istanza di riconoscimento è limitata a:

- 1) Verbale di sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti;
- 2) Marca da bollo del valore corrente;
- 3) Ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dell'impianto: Se la tariffa non è stata ancora determinata dalla Regione, atto di impegno del titolare a provvedere al versamento delle spese poste a suo carico per il riconoscimento entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.

Quanto sopra a condizione che:

- a) Non siano state apportate modifiche significative alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature già autorizzate con il riconoscimento precedente;
- b) I requisiti della struttura, degli impianti e delle attrezzature esistenti siano conformi a quelli necessari al nuovo riconoscimento;
- c) Non siano state apportate modifiche ai cicli di lavorazione già validati o approvati Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente e che gli stessi siano compatibili con i requisiti richiesti per il nuovo riconoscimento;
- d) Il titolare o il Legale rappresentante presenti una certificazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai punti da a) a c).

**Disposizione per i depositi
temporanei già autorizzati ai sensi del
Decreto 26.03.1994 ed in attività al
31.10.2002**

Nel caso di depositi temporanei (impianti di transito), già in attività ed autorizzati ai sensi

del Decreto 26.03.94, l'istanza dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

- 1) Verbale di sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti;
- 2) Planimetria dell'impianto (datata e firmata da tecnico abilitato) in scala 1:100, dalla quale risultino evidenti la disposizione del deposito, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi;
- 3) relazione tecnico descrittiva (datata e firmata dal proprietario o dal legale rappresentante) del deposito, comprendente anche indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue;
- 4) una marca da bollo del valore corrente;
- 5) ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dell'impianto, nel caso la tariffa non sia stata ancora determinata, atto di impegno del titolare a provvedere al versamento delle spese poste a suo carico per il riconoscimento entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.

**Disposizioni per le autorizzazioni
dei mezzi di trasporto dei
sottoprodotti**

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE 1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti a "Basso Rischio" ai sensi del Decreto 26.03.94, possono continuare a trasportare sottoprodotti di Categoria 3, fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, a condizione che:

- a) soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento;
- b) durante il trasporto, in aggiunta alla targa identificativa, che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l'etichetta prevista dall'Allegato II Capitolo I, punto 2, di colore verde, riportante le diciture previste per il materiale di categoria 3 e di dimensioni non inferiori a cm 50 x 35.

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE 1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti ad "Alto Rischio" ai sensi del Decreto 26.03.94, possono continuare a trasportare sottoprodotti di Categoria 1 e 2, fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, a condizione che:

- a) soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento;
- b) durante il trasporto, in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l'etichetta prevista dall'Allegato II Capitolo I, punto 2, di colore rosso o giallo, riportante le diciture previste per le rispettive tipologie di materiale e di dimensioni non inferiori a cm 50 x 35.

Modello 1: Istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 1774/2002

Al Sindaco del Comune di

Oggetto: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1774/2002

Il sottoscritto, in qualità di della Ditta C.F. con sede legale nel Comune Via nr.

CHIEDE

Per il proprio impianto sito nel Comune di Via nr.

() già autorizzato con provvedimento nr. in data

Il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 per lo svolgimento della seguente attività:

- () Impianto di transito di categoria 1
- () Impianto di transito di categoria 2
- () Impianto di transito di categoria 3

A tal fine allega:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
- 2) Planimetria asseverata dell'impianto in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione, dei servizi igienici/spogliatoi, della rete idrica e degli scarichi e comunque la rispondenza strutturale ai requisiti per il riconoscimento dell'impianto;
- 3) Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazione in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue;
- 4) Dichiarazione sostitutiva inerente lo scarico delle acque reflue;
- 5) Due marche da bollo del valore prescritto;
- 6) Ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Modello 2: Istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE 1774/2002

Alla Regione Liguria
Assessorato alla Salute
Dipartimento Sanità
Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria
Via G. D'Annunzio 64
Genova

Oggetto: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1774/2002

Il sottoscritto, in qualità di della Ditta C.F.

con sede legale nel Comune
Via nr.

CHIEDE

Per il proprio impianto sito nel Comune di .
.
Via nr.

() già riconosciuto ai sensi del D.Lvo 508/92 e
D.M. 29.09.2003 con n.
in data (n.b.)

Il riconoscimento ai sensi del Regolamento
CE 1774/2002 per lo svolgimento della seguente
attività:

- () Impianto di trasformazione di categoria 1
- () Impianto di trasformazione di categoria 2
- () Impianto di trasformazione di categoria 3
- () Impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia
- () Impianto tecnico
- () Impianto di magazzinaggio
- () Impianto oleochimico di cat. 2
- () Impianto oleochimico di cat. 3

A tal fine allega:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
2. Planimetria asseverata dell'impianto in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione, dei servizi igienici/spogliatoi, della rete idrica e degli scarichi nonché la separazione tra la zona sporca e la zona pulita ove previsto;
3. Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazione in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera;

4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:

– presenza nell'impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dal Sindaco o da altra autorità competente,

– rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera,

– possesso della documentazione necessaria ai fini della convalida, ove richiesta, comprendente anche i certificati di taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici, e nel caso di impianti che utilizzano il metodo di trasformazione 1, le relative certificazioni di omologazione;

5. Due marche da bollo del valore prescritto;

6. Ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento;

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

(n.b.) Documentazione nel caso di impianto già riconosciuto da allegare all'istanza di riconoscimento:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:

– assenza di modifiche significative alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature già autorizzate con il riconoscimento precedente;

– assenza di modifiche ai cicli di lavorazione già validati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente e compatibilità degli stessi con i requisiti richiesti per il nuovo riconoscimento;

– conformità dei requisiti della struttura, degli impianti e delle attrezzature esistenti a quelli necessari al nuovo riconoscimento.

Ulteriore documentazione, nel caso di impianto già riconosciuto, ad integrazione di quella sopra citata, può essere chiesta dal Dipartimento

di Prevenzione dopo una valutazione del fascicolo agli atti del Dipartimento stesso, inerente la Ditta.

Data

Firma

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE DELLA SPEZIA**

23.7.2003

N. 265

**Modifica puntuale al Piano di Bacino
Ambito 20 - Golfo della Spezia.**

Omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

Su relazione del Sig. Zangani

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare la nuova mappatura dell'area come da allegati 3 e 4;
- 2) di demandare al Servizio Piani di Bacino dell'Area 7 - la modifica conseguente alle carte geomorfologiche e di suscettibilità al dissesto dei versanti.

omissis

IL.V. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
P. Garbini

IL V. SEGRETARIO GENERALE
L. Palladino

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

20.08.2003

N. 91

Comune di Sanremo. Variante al Piano Regolatore Generale, ex art. 1 - 5^o comma - Legge n. 1/1978, relativa alla

realizzazione di un'area a verde attrezzato in Via Pietro Agosti.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

DECRETA

a) è approvata la variante al Piano Regolatore Generale adottata dal Consiglio Comunale di Sanremo con deliberazione n. 80 del 14.11.2002, relativa alla realizzazione di un'area a verde attrezzato in Via Pietro Agosti, costituita dai seguenti elaborati:

1. relazione illustrativa dell'intervento e relazione tecnica;
2. relazione geologica;
3. planimetria generale;
4. piano di sicurezza;
5. calcolo sommario dell'intervento e stima dei costi relativi alla procedura di espropriazione;

b) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
- b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Sanremo, a norma dell'art. 10 - 6^o comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;

c) ai sensi dell'art. 3, 4^o comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianni Giuliano